

**COMUNE DI BURIASCO**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

Verbale n. 12 del 28.06.2021

**Oggetto: Parere su proposta delibera Consiglio Comunale per "TARI - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021"**

Il sottoscritto Revisore dei Conti ha ricevuto in data 28/06/2021 la proposta di deliberazione da sottoporre ad esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "*TARI - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021*" per l'emissione del parere obbligatorio – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – in merito al Regolamento proposto.

Visti:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: « *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;
- la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- i commi da 650 a 654 della predetta Legge, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;
- il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «*683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*»;
- l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «*5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di*

*gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.».*

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 179.048,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), a cui, in applicazione dell'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, andrebbe aggiunta la somma a conguaglio per € 11.917,00.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale numero 20 del 04/06/2020, con la quale il Comune di Buriasco ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019.

Dato atto che il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, anziché in 3 rate decorrenti dall'anno 2021, verrà recuperato in un'unica soluzione utilizzando le risorse del Fondo Funzioni Fondamentali mediante l'utilizzo dell'avanzo vincolato senza, pertanto, l'indicazione del costo del conguaglio all'interno del P.E.F. 2021.

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99.

Rilevato che è necessario provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021.

Rilevato che l'Ente intende prevedere, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021, apposite agevolazioni delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

- a. Riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nell'anno in corso, limitatamente al periodo di chiusura;
- b. Riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche che abbiano registrato un calo dell'attività e del relativo fatturato, connesso con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, di almeno il 30% su base annua tra il 2020 e il 2019;

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative, fino alla concorrenza dell'importo totale della parte variabile del tributo dovuto e comunque della quota Tari del cd. "Fondone covid" assegnata ai Comuni.

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio trova copertura nel contributo di cui al D.L. 73/2021 quantificato in presumibili € 9.049,00.

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale al fine di esprimere un motivato parere di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, così come richiesto da comma 1 bis dell'art. 239 sopra citato.

Effettuate le necessarie analisi, il sottoscritto Revisore del Conto, preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile, amministrativa e tecnica espressi dai responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 18 giugno 2013.

**esprime**

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "*TARI - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021*".

Buriasco, 28 giugno 2021

IL REVISORE

Dott. Davide Luciano



